

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE U.N.L.A – ISTITUTO DI STUDI EUROPEI “ALCIDE DE GASPERI” ISE

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

FRA

L'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.217 (CF 80069590588), di seguito denominata U.N.L.A., rappresentata dal Presidente On.le Vitaliano Gemelli, nato a Catanzaro il 27.06.1946.

E

L'ISTITUTO DI STUDI EUROPEI “ALCIDE DE GASPERI”

PREMESSO

Che l'Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi”

è un Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 29 aprile 1956, n.492 (di seguito, per brevità, denominato “Istituto”), con sede in Roma, Via Nomentana, 525 – (C.F. 80067170581), rappresentato dal dott. Antonio Sabbatella, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante;

- che ha tra i propri scopi quello di promuovere la formazione europea e la specializzazione anche nel campo economico, sociologico e culturale;

- che nel suo Statuto prevede la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca, anche attraverso la promozione ed organizzazione di corsi formativi e culturali, di progetti europei ed internazionali;

e che l'UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo), riconosciuta Ente Morale con D.P.R. n.181 dell'11 febbraio 1952, ha per oggetto la promozione dell'educazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo dell'uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale;

- che, in particolare, lo Statuto dell'U.N.L.A. prevede la promozione, anche mediante intese con le Università, delle seguenti attività:

- l'istruzione, l'orientamento, l'apprendistato e la formazione professionale;
- lo sviluppo delle attività di Educazione degli Adulti (EDA);
- l'aggiornamento dei docenti;
- l'educazione di tutte le fasce d'età all'impegno del tempo libero;
- corsi, studi e programmi di livello universitario;
- il comune interesse delle sue istituzioni, ferme restando le proprie specifiche competenze, a collaborare su progetti comuni finalizzati alla promozione dell'educazione e della formazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

Le Parti intendono collaborare al fine di promuovere quanto attenga all'educazione, alla formazione civile e politica, alla competenza linguistica della lingua italiana e all'approfondimento delle tematiche europee.

ART. 2

OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Le Parti si impegnano:

1. Alla promozione e al sostegno di attività didattiche, formative e di ricerca;
2. Alla promozione di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
3. Alla realizzazione di iniziative e servizi diretti a favorire le condizioni di studio;
4. Al riconoscimento dei percorsi didattici;
5. Alla promozione e al supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale con istituzioni nazionali ed internazionali;
6. All'organizzazione di stages e di altre attività formative;
7. Alla sperimentazione di tecnologie avanzate nell'ambito delle scienze teoriche e applicate e delle altre discipline pertinenti;
8. Alla ricerca europea e di cooperazione internazionale nei settori indicati ai punti precedenti.

ART. 3

ATTIVITA'

Le Parti si impegnano, oltre a quanto riportato nell'Art. 2 e nell'Art.4 dello Statuto UNLA, a:

- promuovere e organizzare corsi di lingua italiana a studenti stranieri, gratuitamente e/o pagamento, durante l'anno accademico, con il rilascio di crediti formativi;
- promuovere e organizzare corsi di lingua italiana dedicati a cittadini immigrati extracomunitari, gratuitamente e/o pagamento, con il rilascio delle relative attestazioni;
- produrre attività di certificazione della conoscenza della lingua italiana CELI (con un proprio Centro di esame, già attivo nell'Università di Salerno);
- provvedere alla formazione degli insegnanti/esaminatori dei corsi di lingua italiana L2 (Master) e degli esami CELI (Certificati di conoscenza della Lingua Italiana) e CIC (Certificati di conoscenza dell'Italiano Commerciale) ai fini della valutazione delle abilità-competenze linguistiche, attraverso seminari e corsi di formazione da svolgersi in Italia;
- promuovere corsi di formazione alla cultura politica istituzionale, economica e sociale anche nell'ambito europeo;
- promuovere progetti di ricerca applicata all'ambito della didattica seconda e a contribuire all'aggiornamento scientifico e tecnico dei docenti e dei ricercatori, dei dottorandi e dei collaboratori linguistici e del personale tecnico;
- avviare e sviluppare progetti per la realizzazione di corsi di insegnamento *on-line* nell'ambito delle materie prescelte;

- organizzare incontri, seminari e conferenze inerenti gli specifici settori indicati;

ART. 4

MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

I soggetti firmatari del presente Accordo quadro di collaborazione convengono che la collaborazione debba consistere nello sviluppo coordinato delle attività didattiche e di ricerca riconosciute di comune interesse.

Si impegnano quindi:

- a tenersi, periodicamente e reciprocamente, informati sulle iniziative di ricerca e didattiche in atto o da avviare e sugli sviluppi delle medesime;

- ad esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente Accordo quadro di collaborazione, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi di ricerca e di didattica;

- ove le parti ne ravvisino l'opportunità, promuoveranno azioni verso l'esterno atte sia a stimolare una più ampia cooperazione su temi di comune interesse, sia a favorire la divulgazione dei risultati conseguiti o in via di conseguimento.

ART. 5

ORGANIZZAZIONE

Le Parti convengono di rinviare ad un successivo accordo la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei corsi e dei programmi di ricerca che si potranno realizzare.

ART. 6

RISERVATEZZA DELL'INFORMAZIONE

Le Parti si impegnano per sé e per i propri dipendenti a garantire la riservatezza delle informazioni, comprese quelle di carattere tecnico scientifico, ricevute nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro di collaborazione.

Detto impegno non sussiste per le informazioni che siano di dominio pubblico al momento della stipula del presente Accordo quadro di collaborazione o lo diventino successivamente per fatto non imputabile ai soggetti firmatari.

ART. 7

SUPPORTI FINANZIARI

Nell'ambito del presente Accordo quadro di collaborazione non sono previsti oneri specifici al fine di sostenere le spese per azioni di coordinamento.

Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenza stampa, seminario, ecc.) inerente l'oggetto e/o lo sviluppo del presente Accordo quadro di collaborazione, l'illustrazione dei risultati e simili, sarà concordata fra le Parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti organizzativi ed economici.

ART. 8
DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente Accordo quadro di collaborazione ha durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo espresso.

ART. 9
MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Qualsivoglia modifica al presente Accordo dovrà essere concordata, rivestire necessariamente la forma scritta, e controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

ART. 10
RECESSO

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo quadro di collaborazione ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di tre mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti di Accordo già eseguite.

Art. 11
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo è competente a decidere il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Unione Nazionale per la Lotta
Contro l'Analfabetismo



Istituto di Studi Europei
"Alcide De Gasperi"

